



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1359

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 concernente il "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati". Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di aiuti per la consulenza nel settore zootecnico e per l'accreditamento dei soggetti erogatori ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera d).

Il giorno **25 Agosto 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

La Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”, così come modificata dall’art. 41 della Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, prevede all’articolo 43, comma 1 che la Provincia assicura lo svolgimento di alcune attività per potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico, tra cui i servizi di consulenza alle imprese zootecniche per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, con riferimento anche agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche e a quelli connessi alla sicurezza delle aziende agricole;

L’articolo 43, comma 2 dispone che gli aiuti per i servizi di consulenza alle aziende zootecniche sono concessi tramite i prestatori per l’erogazione dei servizi accreditati nel rispetto dei principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nella procedura di selezione;

Gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1 luglio 2014, prevedono alcune norme in materia di aiuti per il settore agricolo.

Il “Regolamento (UE) n. 702/2014, della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1 luglio 2014 n. L 193/1 dispone che gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al Capo I del regolamento stesso nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al Capo III.

L’art. 22 del Reg. (UE) n. 702/2014 definisce quali aiuti per i servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e stabilisce l’importo dell’aiuto nel limite di 1.500,00 Euro per consulenza;

L’attivazione di un intervento per finanziare servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche è finalizzato a modernizzare e rafforzare la competitività, delle aziende stesse, migliorarne la sostenibilità ambientale ed economica, rafforzando anche la sicurezza sul lavoro e dell’azienda stessa, in un settore, quello zootecnico, che rappresenta uno dei comparti portanti dell’agricoltura trentina, soprattutto nelle aree di montagna, dove non è possibile o risulta più difficile la coltivazione di colture specializzate ;

considerato che l’aiuto viene attivato per la prima volta nel corrente anno, per l’anno 2017 è opportuno prevede un termine per la presentazione delle richieste di accreditamento dei soggetti prestatori del servizio di consulenza al fine di approvare l’elenco dei soggetti accreditati, ai quali le aziende zootecniche possono rivolgersi per ottenere un servizio di consulenza agevolato. Per gli anni successivi al 2017 le richieste di accreditamento potranno essere presentate in qualsiasi momento dell’anno;

Considerato che l’aiuto viene concesso alle aziende zootecniche sottoforma di Buoni di consulenza, e considerato inoltre che le domande dei Buoni di consulenza dovranno riportare anche la scelta del soggetto accreditato, si propone di fissare per l’anno 2017 il termine per la presentazione

delle, domande con la determinazione del Dirigente del Servizio agricoltura con la quale verrà approvato nel corrente anno l'elenco dei soggetti accreditati;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visti gli atti citati in premessa,
- visto il parere dei servizi di staff,
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della L.P. 4/2003, i criteri e le modalità per l'attuazione delle attività previste dall'art. 43, comma 1 lettera d) "Servizi di consulenza zootecnica" di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 n. L 193) e che pertanto il regime di aiuti non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato, in quanto rispetta tutte le condizioni previste dal regolamento stesso (Capo I e Capo III, articolo 22);
3. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste di comunicare alla Commissione Europea una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto conformemente a quanto stabilito all'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014;
4. di dare atto che gli aiuti previsti dal presente provvedimento potranno essere concessi successivamente alla data di ricevimento della ricevuta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del reg. (UE) n. 702/2014 e fino al 31 dicembre 2020;
5. di approvare i criteri per l'accredimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza zootecnica di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che la procedura di accredimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza zootecnica, prevista dalla presente deliberazione si concluderà entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dal giorno di presentazione della domanda di accredimento ;
7. di dare atto che le domande di accredimento per l'anno 2017 dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data del presente provvedimento, mentre per gli anni successivi potranno essere presentate in qualsiasi momento dell'anno;

8. di dare atto che per l'anno 2017 il termine per la presentazione delle domande dei Buoni di consulenza delle aziende zootecniche sarà fissato con il provvedimento di approvazione dell'elenco provinciale dei Soggetti erogatori di servizi di consulenza zootecnica;
9. di disporre, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, la pubblicazione del presente provvedimento e delle informazioni sul regime di aiuto, sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento nell'apposita sezione del portale istituzionale nella parte dedicata agli aiuti di stato al link: http://www.provincia.tn.it/aiuti_impres_e_notificati/

Adunanza chiusa ad ore 10:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - Criteri e modalità per accedere ai Servizi di consulenza zootecnica

002 Allegato B - Criteri per l'accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza zootecnica

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Legge provinciale 28 marzo 2003, n.4

“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”

Delibera attuativa

Art. 43

Disposizioni particolari per la zootecnia *lettera d) servizi di consulenza alle imprese zootecniche*

Disposizioni generali

1 CAMPO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 43 comma 1, lettera d) della Legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 e successive modifiche, le modalità di concessione di aiuti per l’accesso ai servizi di consulenza alle imprese zootecniche, forniti da prestatori dei servizi accreditati dalla Provincia nel rispetto dei principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nella procedura di selezione.

2 BENEFICIARI

1. Sono beneficiarie le piccole e medie imprese attive nel settore primario che operano in Trentino. Un’impresa è PMI se soddisfa i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 e cioè un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del reg. UE n. 702/2014, non possono beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

3. Non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà di cui all’art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014.

4. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti alle imprese ma consistono nella concessione di Buoni di consulenza alle aziende zootecniche che consentono alle stesse di acquisire i servizi di consulenza agevolati.

3. SERVIZI E COSTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza:

- a) migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende;
- b) migliorare agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- c) migliorare la sicurezza delle aziende agricole.

2. Non sono ammissibili le spese per le consulenze a carattere ordinario connesse alla regolare attività dell’impresa.

3.L'importo massimo dell'aiuto è pari a 1.500,00 euro per ogni tipologia di consulenza di cui al precedente punto 1.

4. VALORE NOMINALE

1. Ogni Buono di consulenza è attribuito all'impresa richiedente ed è calcolato sulla base della dimensione dell'azienda, calcolata in base al numero di capi risultanti dalla Banca Dati Nazionale (BDN):

CONSULENZA	AZIENDA		VALORE BUONO
Miglioramento delle prestazioni economiche ed ambientali delle aziende	BOVINI/MISTE	Bovini fino a 50 capi	1.100,00
		Bovini da 51 a 100 capi	1.300,00
		Bovini oltre 100 capi	1.500,00
	EQUINI		800,00
	OVI-CAPRINI		800,00
Miglioramento degli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche	BOVINI/MISTE	Bovini fino a 50 capi	1.100,00
		Bovini da 51 a 100 capi	1.300,00
		Bovini oltre 100 capi	1.500,00
	EQUINI		800,00
	OVI-CAPRINI		800,00
Migliorare la sicurezza delle aziende agricole	BOVINI/MISTE	Bovini fino a 50 capi	300,00
		Bovini da 51 a 100 capi	445,00
		Bovini oltre 100 capi	505,00
	EQUINI		300,00
	OVI-CAPRINI		300,00

5 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BUONO DI CONSULENZA.

1. La richiesta del Buono di consulenza è presentata, alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. La richiesta deve essere presentata, avvalendosi di apposito modulo adottato con determinazione del Dirigente della struttura competente, che sarà disponibile sul sito internet istituzionale (www.modulistica.provincia.tn.it) e dovrà contenere:

- i dati anagrafici del richiedente (denominazione aziendale, indirizzo, P.IVA e codice fiscale), dimensione dell'impresa: "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese".
- ubicazione e altitudine dell'azienda;
- tipologia/e di consulenza/e richiesta;
- numero di capi in azienda
- indicazione del soggetto accreditato scelto per la consulenza.

3. La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso farà fede il timbro postale di invio;
- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- trasmissione via fax.

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL BUONO DI CONSULENZA

1. Il Buono di consulenza è assegnato con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura, è nominativo e riporta la data di scadenza.
2. Il Buono di consulenza deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'assegnazione presso un soggetto iscritto nell'elenco provinciale dei Soggetti accreditati come erogatori di servizi di consulenza zootecnica.
2. L'aiuto in questione non può essere cumulato con alcun altro sostegno pubblico ricevuto da organismi UE, nazionali, regionali o altre istituzioni pubbliche per coprire gli stessi costi sovvenzionabili, compresi gli aiuti *de minimis* nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 del Reg. UE n. 702/2014.

7. ITER ISTRUTTORIO PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO DI CONSULENZA

1. Le domande presentate per la richiesta del Buono di consulenza da parte delle aziende zootecniche saranno inserite in una graduatoria di priorità sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione di seguito riportati. Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti. A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane ed alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

2. Criteri di selezione:

1. Condizioni dell'imprenditore

ETA'	PUNTEGGIO
≤ 25 anni	20
>25 e ≤ 40 anni	10
> 40 anni	5

2. locazione dell'azienda

Altitudine slm	PUNTEGGIO
≥ 1200 m	20
<1200 m e ≥700 m	10
< 700 m	5

3. La graduatoria di priorità sarà approvata con determinazione del dirigente entro 30 giorni a partire dal termine ultimo per la presentazione delle domande. Le domande risultate finanziabili nella graduatoria saranno oggetto di istruttoria da parte del Servizio competente in materia di agricoltura e il procedimento si concluderà con la concessione del Buono di consulenza mediante determinazione del dirigente. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria;

Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei relativi criteri di selezione, ma non finanziabili per carenza di risorse verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della Legge provinciale n. 23/92;

8. SOGGETTI ACCREDITATI

1. E' istituito un sistema di accreditamento per la selezione dei prestatori per l'erogazione dei servizi di consulenza alle imprese zootecniche.
2. Possono chiedere il riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza aziendale i soggetti privati costituiti in forma di società e associazioni istituite con atto pubblico e nelle altre forme associative consentite per l'esercizio della libera professione .
3. Nell'esercizio delle loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306.
4. Qualora i servizi di consulenza sono prestati da associazioni o organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni non costituisce una condizione per aver accesso ai servizi e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

9. EROGAZIONE DEL BUONO DI CONSULENZA

1. Il Buono di consulenza assegnato alle aziende zootecniche è erogato direttamente all'organismo di consulenza prescelto a titolo di compenso della consulenza effettuata, secondo le modalità che saranno definite nel contratto d'affidamento dell'incarico.

10. NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA

1. Le norme che regolano il rapporto contrattuale tra l'amministrazione provinciale e il soggetto accreditato per il servizio di consulenza alle aziende zootecniche richiedenti, saranno fissate con il provvedimento di accreditamento.

CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI DI CONSULENZA ZOOTECNICA

1. REQUISITI

1. I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) scopi statutari o oggetto sociale che prevedano l'erogazione di servizi di consulenza/assistenza aziendale in campo agricolo e forestale;
- b) disponibilità di un coordinatore tecnico, nominato con provvedimento dell'organo amministrativo del richiedente nel caso di società e associazioni o designato formalmente negli altri casi, in possesso di entrambi i requisiti di seguito specificati:
 - titolo di studio pertinente con le materie oggetto del servizio di consulenza;
 - esperienza lavorativa almeno quadriennale, nel caso di laureati, e di 6 anni, nel caso di diplomati, nell'ambito della consulenza aziendale e delle altre attività del sistema della conoscenza in agricoltura (formazione, informazione e divulgazione).

Il coordinatore tecnico, che sia o meno anche operatore dello staff tecnico, può svolgere tali funzioni presso un solo soggetto erogatore di servizi di consulenza.

Il titolo di studio e l'esperienza lavorativa nell'ambito della consulenza aziendale e delle altre attività del sistema della conoscenza in agricoltura devono essere documentate mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale;

- c) disponibilità di uno staff tecnico, dipendente, associato o in rapporto di collaborazione a vario titolo, da impiegare direttamente nell'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, composto da almeno quattro operatori singolarmente in possesso dei requisiti di seguito specificati
 - titolo di studio pertinente con le materie oggetto del servizio di consulenza;
 - esperienza lavorativa almeno triennale nell'ambito della consulenza aziendale relativamente ai campi/materie/temi per i quali si offre la consulenza o iscrizione all'ordine o collegio professionale dei dottori agronomi/dottori forestali, dei medici veterinari, dei tecnologi alimentari, dei periti agrari e degli agrotecnici;

Il titolo di studio e l'esperienza lavorativa nell'ambito della consulenza aziendale e delle altre attività del sistema della conoscenza in agricoltura devono essere documentate mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale;

- d) disponibilità, sul territorio provinciale, di un'adeguata struttura tecnico-amministrativa che garantisca una corretta ed efficiente gestione del servizio, comprensiva di almeno una sede operativa, di personale amministrativo e di dotazioni tecniche (sale riunioni, strumenti per proiezioni, computer, fotocopiatrici, software specialistici, apparecchiature per analisi, ecc.). Qualora il soggetto richiedente non disponesse in tutto o in parte delle dotazioni tecniche di cui sopra, dovrà impegnarsi ad ottenerle prima dello svolgimento della prestazione ovvero deve dimostrarne la possibilità di utilizzo tramite idonei accordi con soggetti terzi;
- e) tenuta di una regolare contabilità;
- f) garanzia di libero accesso ai servizi di consulenza aziendale da parte di tutti gli imprenditori agricoli interessati;
- g) non trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità:
 - 1) per il soggetto erogatore del servizio:
 - partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di produzione e vendita di mezzi tecnici nei settori agricolo e forestale (prodotti fitosanitari, farmaci

- veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, ecc.), ad esclusione delle attività a favore dei propri associati;
- partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di controllo e certificazione delle aziende agricole;
- 2) per il personale tecnico utilizzato:
- titolarità/contitolarità o rappresentanza legale relativamente all'impresa agricola beneficiaria dell'aiuto;
 - rapporto di lavoro in corso, alle dipendenze dell'impresa agricola beneficiaria;
 - promozione, vendita o produzione di mezzi tecnici destinati alle aziende agricole e forestali (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, ecc.);
 - esecuzione di attività di controllo e certificazione presso l'azienda alla quale viene erogato il servizio di consulenza;

2. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accreditamento deve essere presentata al Servizio competente in materia di agricoltura, avvalendosi del modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento (www.modulistica.provincia.tn.it).

La richiesta, completa della documentazione come elencata al seguente punto 3, può essere presentata in qualsiasi momento, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso farà fede il timbro postale di invio;
- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- trasmissione via fax.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. La domanda di accreditamento deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo del soggetto richiedente nei casi previsti;
- copia dello statuto vigente del soggetto richiedente nei casi previsti;
- elenco delle sedi, del personale amministrativo e delle dotazioni tecniche, sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante; l'elenco dovrà indicare le sedi, con i relativi recapiti, il personale amministrativo e le dotazioni tecniche disponibili, da utilizzare per l'erogazione di servizi di consulenza;
- copia degli accordi per la disponibilità delle dotazioni tecniche (documento da presentare solo se previsto);
- copia del provvedimento dell'organo amministrativo o dell'atto di designazione, relativo alla nomina del coordinatore tecnico;
- curriculum professionale del coordinatore tecnico e di ciascun operatore dello staff tecnico e dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti, sottoscritti da ciascun soggetto interessato;

- copia dell'accordo preliminare di collaborazione con il soggetto/organismo pubblico o privato specializzato (documento da presentare solo se previsto);
- scheda informativa, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di ciascun soggetto/organismo pubblico o privato specializzato con il quale è stato stipulato un accordo preliminare di collaborazione; la scheda informativa dovrà indicare, tra le altre informazioni, le referenze tecnico-scientifiche che dimostrino il possesso di specifiche conoscenze nelle altre tematiche interessate di cui alla tipologia di consulenza, nonché la dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità con l'attività di consulenza aziendale (modello da presentare solo se previsto).

4. ELENCO PROVINCIALE DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA ZOOTECNICA

1. Il Servizio competente in materia di agricoltura predispose l'elenco provinciale dei Soggetti erogatori di servizi di consulenza zootecnica e provvede al suo aggiornamento. L'elenco viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento (www.provincia.tn.it) e riporta, per ciascuno organismo, almeno le seguenti informazioni:

- denominazione;
- estremi del provvedimento di riconoscimento;
- indirizzo della sede operativa o di coordinamento (nel caso di più sedi operative presenti sul territorio regionale);
- recapito telefonico e fax della sede indicata ed eventuale indirizzo di posta elettronica e/o sito internet;
- tipologia di consulenza erogata;
- coordinatore e staff tecnico.

2. Il riconoscimento dell'idoneità e la conseguente iscrizione nell'elenco provinciale non impegna in alcun modo la Provincia Autonoma di Trento nei confronti di ciascun organismo di consulenza riconosciuto.

3. Il riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza zootecnica concesso ai sensi del presente bando, è valido solo nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

5. OBBLIGHI

1. I soggetti erogatori di servizi di consulenza devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306: non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della consulenza per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato

6. CONTROLLI

I controlli effettuati sulle domande di riconoscimento si distinguono in:

- controlli amministrativi;
- controlli in loco.

I controlli amministrativi sono esaustivi di tutte le verifiche da compiere nelle fasi di ricevibilità delle domande di accreditamento ed istruttoria ed hanno per oggetto la presenza dei requisiti indicati al paragrafo 1. e dichiarati dal soggetto richiedente.

I controlli amministrativi vengono eseguiti dall'ufficio competente su tutte le domande presentate.

Le dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti rientrano nei controlli a campione effettuati periodicamente dalla struttura competente ai sensi del DPR 445/2000.

Successivamente al riconoscimento, possono essere effettuati controlli anche in loco sugli organismi di consulenza riconosciuti volti a verificare il rispetto degli obblighi descritti al precedente paragrafo 1 ed il mantenimento dei requisiti e accertare l'effettiva e conforme erogazione del servizio di consulenza.

I controlli in loco consistono in sopralluoghi presso le sedi degli organismi di consulenza riconosciuti e vengono eseguiti da un soggetto non coinvolto nell'attività istruttoria.

Il legale rappresentante è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alle sedi interessate. Inoltre è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti, pena l'avvio della procedura di decadenza dal riconoscimento descritta al successivo paragrafo 6.

Qualora nel corso dei controlli in loco vengano riscontrate irregolarità tali da causare la perdita parziale o totale dei requisiti minimi di idoneità o concernenti il mancato rispetto degli obblighi previsti, l'ufficio competente avvia la procedura di dichiarazione della decadenza dal riconoscimento.

7. DECADENZA DAL RICONOSCIMENTO

L'organismo di consulenza decade dal riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza nel caso di accertamento, da parte della struttura Provinciale competente, di irregolarità (difformità e/o inadempienze e/o perdita parziale o totale dei requisiti d'idoneità) nell'ambito dell'attività di controllo.

La procedura di dichiarazione della decadenza prevede:

- a) la notifica con raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante dell'organismo di consulenza, della contestazione del venire meno dei requisiti minimi d'idoneità e/o delle condizioni previste per l'erogazione di servizi di consulenza, con l'invito a fornire chiarimenti entro il termine di 10 giorni; tale comunicazione costituisce l'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza dal riconoscimento;
- b) la verifica, in base ai chiarimenti e/o alla documentazione forniti dall'interessato, dell'esistenza dei presupposti della decadenza, da compiersi entro 30 giorni successivi al ricevimento della nota trasmessa dall'interessato;
- c) in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti minimi e/o delle condizioni previste per l'erogazione di servizi di consulenza, il Dirigente del servizio competente in agricoltura si pronuncia nei 30 giorni successivi mediante l'adozione di una determina con il quale dichiara la decadenza dal riconoscimento precedentemente concesso e la conseguente cancellazione dell'organismo dall'elenco Provinciale.

L'ufficio competente comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento le decisioni assunte con la determina dirigenziale, allegando il provvedimento e indicando modalità e termini per l'eventuale ricorso.

La decadenza dal riconoscimento dell'idoneità determina, nei confronti dell'organismo di consulenza interessato, l'esclusione dalla possibilità di presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza nei due anni successivi dal provvedimento di decadenza.

In caso di rinuncia all'erogazione dei servizi di consulenza da parte dell'organismo il Dirigente del servizio competente in agricoltura, con determinazione provvede alla cancellazione dell'organismo dall'elenco Provinciale.